

Acc. Bolla
Prot. 30786



ANNUNZIATA MORICO
Notaio

Repertorio n.57911

Raccolta n.27725

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE SUCCISA VIRESCIT - MARIA BALDASSARRI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti quarantacinque

27 ottobre 2020 h.19,45

In Fano, nel mio studio sito in Viale Bruno Buozzi n.33.

Io sottoscritta Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, procedo alla redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE SUCCISA VIRESCIT - MARIA BALDASSARRI" con sede in Corinaldo, Via San Vincenzo n.67, C.F. 92047560427, iscritta al n.433 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Ancona, rappresentato dal signor:

CICERONI Dott. FABIO, nato a Corinaldo (AN) l'8 settembre 1941, ivi residente, Via del Pozzaccio n.10, C.F. CCR FBA 41P08 D007V, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, da me personalmente conosciuto, il quale, assunta la presidenza ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto ad avvenuta chiusura della riunione.

Io Notaio do atto che in questo giorno e luogo, alle ore diciannove (h.19,00) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Prima parte - ordinaria

- 1) Proposta di cooptazione consigliere di amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale
- 2) Predisposizione progetto di bilancio consuntivo al 30/06/2020;
- 3) Predisposizione progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 1/7/2020 - 30/06/2021;
- 4) Proposta di ingresso del nuovo socio;
- 5) Varie ed eventuali.

Seconda parte - per atto pubblico Notaio Morico

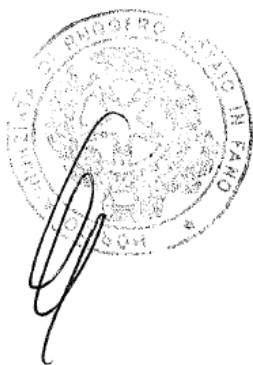
- 1) Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, sentito il parere consultivo dell'assemblea:

- all'Articolo 2 "Finalità ed oggetto" viene aggiunto, dopo l'ultimo paragrafo, il seguente:

Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, fino al decorso del termine di cui all'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto c) del D.Lgs. 460/1997, la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del citato art. 10, comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- all'Articolo 5 "Fondo di gestione" viene aggiunto, dopo l'ultimo

Registrato a Fano
il 16/11/2020
al n. 6032
Serie 1T



paragrafo, il seguente:

Fino al decorso del termine di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la Fondazione:

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto d) del D.Lgs. 460/1997, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto e) del D.Lgs. 460/1997, è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- all'Articolo 14 "Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente" alla fine del quarto paragrafo, la dicitura "dagli enti sopra indicati" viene sostituita con "dall'assemblea";

- all'Articolo 23 "Durata e Scioglimento" viene aggiunto, dopo l'ultimo paragrafo, il seguente:

Fino al decorso del termine di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto f) del D.Lgs. 460/1997, la Fondazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Presidente ha constatato:

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato per la data odierna in video conferenza, così come ammesso dagli art.73 comma 4 e 106 commi 2 e 8 bis D.L. 17 marzo 2020 n.18, prorogato dall'art.1 comma 3 lett.B del D.L. 125/2020, tramite zoom al seguente link: <https://zoom.us/j/93600640106>

con avviso inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo in data 16 ottobre 2020;

- che erano collegati in video conferenza i membri del Consiglio di Amministrazione, oltre a sè medesimo, signori:

1) **DOMINICI TONINO**, nato a Corinaldo (AN) il 18 marzo 1952, ivi residente in Via S.M. Ballanti n.42;

2) **GREGORINI EROS**, nato ad Algrange (Francia) il 21 marzo 1958, residente a Corinaldo (AN) in Via Borgo di Sopra n.36;

3) **ROCCHETTI GIOVANNI**, nato a Senigallia (AN) il 1° luglio 1962, ivi residente in Strada Provinciale S.Angelo n.120, C.F. RCC GNN 62L01 I608N;

4) **BUCCHI RITA**, nata ad Avezzano (AQ) il 23 ottobre 1967, C.F. BCC RTI 67R63 A515M, residente a Civitanova Marche, Corso Garibaldi n.117/a;

5) **SOPRANZI MICHELA**, nata a Macerata (MC) il 3 febbraio 1973,

residente a Civitanova Marche (MC), Strada Provinciale Maceratese n.93;

6) **CANTORI GIORDANO**, nato a Osimo (AN) il 18 giugno 1979, ivi residente in Via Fontemagna n.59,

7) **PARADISI GAIA**, nata a Jesi il 16 maggio 1992, ivi residente in Via G.Amendola n.8;

- che era collegato sempre in video conferenza l'Organo di Controllo della Fondazione nella persona del Dott. Pepa Roberto, nato a Loreto (AN) il 2 giugno 1977, residente a Montecosaro (MC), Via Verdi n.64;

- che gli intervenuti erano legittimati a partecipare al Consiglio;

- che i membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono otto (8) in quanto il nono membro del Consiglio di Amministratore, signor DE MINICIS GIULIANO, è deceduto e il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo consigliere come previsto dall'art.14 dello Statuto in data odierna;

- che tutti i membri attualmente in carica sono stati regolarmente convocati con le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto e che gli stessi erano presenti.

Su richiesta espressa del Presidente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità di invertire l'ordine del giorno iniziando con la discussione e delibera dell'unico punto previsto nella seconda parte.

Il Presidente ha ricordato ai Consiglieri che la "FONDAZIONE SUCCISA VIRESCIT - MARIA BALDASSARRI" che acquisirà la denominazione "FONDAZIONE SUCCISA VIRESCIT - MARIA BALDASSARRI E.T.S." a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è stata costituita con l'espressa finalità di ottenere oltre alla personalità giuridica a mezzo dell'iscrizione al Registro Prefettizio anche il riconoscimento quale Ente del Terzo Settore.

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la stessa intende ottenere l'iscrizione al Registro ONLUS che resterà comunque in vigore, indipendentemente dall'istituzione del suddetto Registro, fino al 31 dicembre 2021.

A tal fine è necessario modificare gli articoli 2 "Finalità ed Oggetto", 5 "Fondo di gestione", e 23 "Durata e Scioglimento" dello Statuto, in quanto tali modifiche, così come proposte e riportate nell'avviso di convocazione, sono necessarie ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle ONLUS.

Con l'occasione lo stesso propone inoltre di modificare il quarto comma dell'Articolo 14 - "Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente", nella parte in cui prevede che qualora vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione purchè la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati "dagli enti sopra indicati" sostituendo le parole "dagli enti sopra indicati" con l'esatto termine "assemblea". Lo stesso ha precisato inoltre che in ordine alle modifiche delle



norme dello Statuto è competente il Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art.17 dello Statuto e che l'assemblea deve esprimere un parere consultivo sulle modificazioni.

A tal fine ha dichiarato che in data odierna si è svolta l'assemblea della Fondazione e che la stessa ha espresso parere favorevole su tutte e quattro le modifiche proposte.

Su delega del Presidente ho provveduto alla lettura degli articoli 2 "Finalità ed Oggetto", 5 "Fondo di gestione", 14 "Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente" e 23 "Durata e Scioglimento" relativamente ai commi da modificare.

Il Presidente ha proposto quindi al Consiglio di procedere alla votazione di ciascun articolo nel testo proposto.

In ordine alla modifica dell'art.2 dello Statuto il Consiglio, all'unanimità, avendo ogni membro espresso chiaramente il proprio voto favorevole,

ha deliberato

- di modificare l'articolo 2 dello Statuto come segue:

"Articolo 2 - Finalità ed oggetto

La Fondazione Succisa Virescit - Maria Baldassarri è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, favorendo la diffusione della cultura d'impresa, responsabile e sostenibile, e agevolando l'armoniosa crescita di territorio, comunità e ambiente.

La Fondazione incoraggia, sostiene e realizza iniziative che mirano a favorire il pieno sviluppo della persona, nelle sue espressioni in ambito economico, sociale, artistico e scientifico, valorizzando e promuovendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale e sviluppando la pratica del dono.

La Fondazione riconosce il valore centrale del lavoro, dell'inventiva e della creatività ed intende sostenere attività di ricerca, studio e divulgazione delle buone pratiche aziendali ed umane che si basino su un utilizzo etico e sostenibile delle risorse naturali del pianeta e sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

La Fondazione potrà operare in collaborazione con altri soggetti che condividano tali finalità, quali associazioni, fondazioni, strutture di intermediazione filantropica, aziende pubbliche o private, professionisti, enti ed istituzioni.

Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale ed attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti);
- beneficenza a sostegno di soggetti svantaggiati o comunque con difficoltà economiche o fisiche o disabilità o a sostegno di attività di interesse generale, sia attraverso erogazione di denaro, sia tramite cessione gratuita di beni o prestazione di servizi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale.

La Fondazione, per svolgere la propria attività, utilizzerà le somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, anche con modalità innovative.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate dall'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, fino al decorso del termine di cui all'art.102 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art.10, comma 1, punto c) del D.Lgs. 460/1997, la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del citato art.10, comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse."

In ordine alla modifica dell'art.5 dello Statuto il Consiglio, all'unanimità, avendo ogni membro espresso chiaramente il proprio voto favorevole,

ha deliberato

- di modificare l'articolo 5 dello Statuto come segue:

"Articolo 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione è costituito:

- (i) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dai ricavi delle attività accessorie della Fondazione;
- (ii) da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati;
- (iii) da qualsiasi entrata economico - finanziaria che non sia espressamente destinata ad incrementare il patrimonio. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le



operazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 117/2017.

Fino al decorso del termine di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la Fondazione:

- ai sensi dell'art.10, comma 1, punto d) del D.Lgs. 460/1997, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ai sensi dell'art.10, comma 1, punto e) del D.Lgs. 460/1997, è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

In ordine alla modifica dell'art.14 dello Statuto il Consiglio, all'unanimità, avendo ogni membro espresso chiaramente il proprio voto favorevole,

ha deliberato

- di modificare l'articolo 14 dello Statuto come segue:

"Articolo 14 - Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 membri.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea della Fondazione con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci fondatori.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono dalla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di amministrazione provvede alla sua/loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio: il nuovo consiglio sarà nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Gli amministratori devono essere individuati tra soggetti che abbiano comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza tecnica/amministrativa per ricoprire le funzioni attribuite. Ai fini dell'assunzione della carica di consigliere valgono le disposizioni dell'art. 2382 c.c.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente e, quando lo ritiene opportuno, del Vice Presidente salvo che per il primo Presidente che viene nominato dai Fondatori."

In ordine alla modifica dell'art.23 dello Statuto il Consiglio, all'unanimità, avendo ogni membro espresso chiaramente il proprio voto favorevole,

ha deliberato

- di modificare l'articolo 23 dello Statuto come segue:

"Articolo 23 - Durata e Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c. o per delibera dell'Assemblea. In caso di estinzione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, previa nomina del liquidatore. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, ove applicabile, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni assembleari o, in mancanza, alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Via Isonzo, 25 - Milano.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli. I beni così devoluti dovranno essere utilizzati per finalità sociali o a fini di pubblica utilità con particolare riguardo alle persone prevalentemente anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, coerentemente con il presente Statuto.

Fino al decorso del termine di cui all'art.102 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art.10, comma 1, punto f) del D.Lgs. 460/1997, la Fondazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

Il Presidente ha preso la parola proponendo inoltre al Consiglio di essere autorizzato a dare esecuzione a quanto deliberato al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle ONLUS nella vigenza del regime transitorio relativo agli Enti del Terzo Settore e di essere autorizzato ad iscrivere la Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore apportando allo Statuto integrazioni e/o modifiche che fossero richieste a tale fine e per ottenere la relativa qualifica.

Il Consiglio all'unanimità

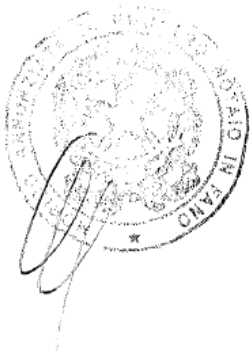
ha deliberato

- di dare mandato al Presidente Ciceroni Dott. Fabio, di dare esecuzione a quanto deliberato al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle ONLUS nella vigenza del regime transitorio relativo agli Enti del Terzo Settore;
- di autorizzare il Presidente Ciceroni Dott. Fabio ad iscrivere la Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore apportando allo Statuto integrazioni e/o modifiche che fossero richieste a tale fine e per ottenere la relativa qualifica.

Infine il Presidente mi ha chiesto di allegare al presente atto il nuovo testo di statuto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ha dichiarato chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione per la parte relativa alle modifiche statutarie alle ore diciannove e minuti trenta (h.19,30).

Ai fini delle agevolazioni fiscali si richiamano le disposizioni di cui all'art.3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.346, come applicabile ai



sensi dell'art.2, comma 47, del D.L. 262/2006, convertito in Legge 286/2006 e successive modifiche e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, questo atto consta di due fogli, per sette pagine e fin qui della presente ottava pagina e viene sottoscritto da me Notaio alle ore venti e minuti quindici (h.20,15).

Firmato: Annunziata Morico notaio

All. "A" alla Racc.27725

STATUTO

della **"Fondazione Succisa Virescit - Maria Baldassarri**

Articolo 1 - Denominazione - sede

È costituita la fondazione denominata

"Fondazione Succisa Virescit - Maria Baldassarri"

(di seguito la "Fondazione") che ha l'obbligo di utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" in ogni rapporto con i terzi.

Con effetto e decorrenza dalla sua iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione assumerà l'acronimo E.T.S. e la denominazione

"Fondazione Succisa Virescit - Maria Baldassarri E.T.S."

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere disciplinato dal codice civile: non ha scopo di lucro, neanche indiretto e non può distribuire utili in alcuna forma.

La Fondazione ha sede in Comune di Corinaldo, via San Vincenzo: il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, uffici e centri sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Finalità ed oggetto

La Fondazione Succisa Virescit - Maria Baldassarri è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, favorendo la diffusione della cultura d'impresa, responsabile e sostenibile, e agevolando l'armoniosa crescita di territorio, comunità e ambiente.

La Fondazione incoraggia, sostiene e realizza iniziative che mirano a favorire il pieno sviluppo della persona, nelle sue espressioni in ambito economico, sociale, artistico e scientifico, valorizzando e promuovendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale e sviluppando la pratica del dono.

La Fondazione riconosce il valore centrale del lavoro, dell'inventiva e della creatività ed intende sostenere attività di

ricerca, studio e divulgazione delle buone pratiche aziendali ed umane che si basino su un utilizzo etico e sostenibile delle risorse naturali del pianeta e sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

La Fondazione potrà operare in collaborazione con altri soggetti che condividano tali finalità, quali associazioni, fondazioni, strutture di intermediazione filantropica, aziende pubbliche o private, professionisti, enti ed istituzioni.

Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti);
- beneficenza a sostegno di soggetti svantaggiati o comunque con difficoltà economiche o fisiche o disabilità o a sostegno di attività di interesse generale, sia attraverso erogazione di denaro, sia tramite cessione gratuita di beni o prestazione di servizi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale.

La Fondazione, per svolgere la propria attività, utilizzerà le somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, anche con modalità innovative.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate dall'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, fino al decorso del termine di cui all'art.102 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art.10, comma 1, punto c) del D.Lgs. 460/1997, la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del citato art.10, comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



Articolo 3 - Attività secondarie e strumentali

Nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto necessari od utili in funzione delle finalità di cui al precedente art. 2, compresa l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine e la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o d'uso, di immobili;
- stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati;
- amministrare beni, mobili ed immobili, ovvero possedere diritti sugli stessi; assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza;
- promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività;
- promuovere ogni attività di sensibilizzazione coerente con le proprie finalità istituzionali;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- organizzare convegni, eventi, presentazioni, realizzare e diffondere materiale informativo, pubblicazioni, riviste, prodotti editoriali, siano essi su supporto cartaceo o in formato digitale tramite siti internet, canali social, e-book, etc.;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti e servizi di qualsiasi genere;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle attività e passività ricomprese nell'art. 2424 c.c.

Il patrimonio è costituito:

- dal capitale iniziale versato dai Fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei Fondatori e dei Partecipanti;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale indicate all'art. 2.

Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, la Fondazione potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, con le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione per la costituzione del patrimonio destinato viene adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione è costituito:

- (iv) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dai ricavi delle attività accessorie della Fondazione;
- (v) da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati;
- (vi) da qualsiasi entrata economico - finanziaria che non sia espressamente destinata ad incrementare il patrimonio. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 117/2017.

Fino al decorso del termine di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la Fondazione:

- ai sensi dell'art.10, comma 1, punto d) del D.Lgs. 460/1997, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ai sensi dell'art.10, comma 1, punto e) del D.Lgs. 460/1997, è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e quello di previsione per l'esercizio in



corso. Tale termine potrà essere prorogato al 31 dicembre quando lo richiedono particolari esigenze della Fondazione.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le norme anche regolamentari tempo per tempo vigenti ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

La qualifica di Fondatore o di Partecipante, nonché i relativi diritti ed obblighi, non possono essere trasferiti.

Articolo 8 - Fondatori

Sono Fondatori:

- (i) le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che intervengono all'atto costitutivo della Fondazione;
- (ii) le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, cui viene attribuita tale qualifica dall'Assemblea in considerazione del rilevante apporto scientifico, economico od organizzativo fornito alla Fondazione.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, salva l'estinzione della persona giuridica.

Articolo 9 - Partecipanti e procedimento di ammissione

Sono legittimati a presentare la domanda di ammissione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti e le associazioni che abbiano tra le proprie finalità quelle indicate al precedente art. 2 o che, comunque, intendano volontariamente supportare, con un ruolo attivo, gli intenti della Fondazione.

La partecipazione alla vita e alle iniziative della Fondazione è volontaria.

Tutti coloro i quali intendono far parte della Fondazione dovranno presentare al Consiglio di amministrazione la domanda di ammissione contenente le seguenti informazioni:

- per le persone giuridiche: ragione/denominazione sociale, forma giuridica, statuto e partita IVA, nome e cognome del rappresentante legale, indicazione di un referente e relativi contatti (telefono, fax, email);
- per le persone fisiche: indicazioni anagrafiche, curriculum vitae, recapiti personali;
- sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: breve relazione che attesti gli interessi del candidato nei confronti dell'attività della Fondazione.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione, adottando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, valutati i dati forniti, l'utilità

dei conferimenti proposti, le competenze messe a disposizione, l'opportunità dell'ingresso di nuovi soggetti, concordato il contributo per la partecipazione, delibera in merito alla domanda di ammissione nella sua prima riunione, ove non ritenga necessario rinviare la decisione alla riunione successiva.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione dovrà comunicare all'interessato la decisione entro sessanta giorni, fornendone anche la motivazione.

Il numero dei Partecipanti è illimitato. L'elenco dei Partecipanti è tenuto dalla Fondazione in apposito libro.

Il Consiglio di amministrazione potrà con proprio regolamento disciplinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Articolo 10 - Esclusione e recesso dei Partecipanti

Il Consiglio di amministrazione, in apposita riunione, potrà deliberare l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti, nonché dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- comportamenti non conformi con le finalità istituzionali e/o incompatibili con il dovere di collaborazione con gli altri membri ed organi della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo con semplice delibera di presa d'atto del Consiglio di amministrazione al verificarsi dei seguenti casi:

- estinzione dovuta a qualunque causa;
- apertura di procedure di liquidazione o concorsuali, anche stragiudiziali;
- fallimento.

I Partecipanti possono, in qualunque momento, recedere dalla Fondazione, rimanendo fermo l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Articolo 12 - Composizione dell'Assemblea e attribuzioni

Nell'Assemblea della Fondazione hanno diritto di intervento e di voto i Fondatori ed i Partecipanti, questi ultimi se iscritti dal relativo libro da almeno 10 giorni. Ogni avente diritto può farsi rappresentare in assemblea da altro avente diritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione: ciascun avente diritto non può rappresentare più di tre aventi diritto.

L'Assemblea formula pareri e indirizzi utili al perseguimento delle finalità della Fondazione, e delibera sulle materie di competenza



riservate dalla legge, dal presente Statuto e su quelle che il Consiglio di amministrazione vorrà sottoporre alla sua approvazione.

In particolare all'Assemblea compete:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo;
- formulare pareri e indirizzi in merito al bilancio di previsione, prendere visione e formulare osservazioni circa il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se predisposto;
- vigilare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed alla promozione delle relative azioni nei loro confronti;
- esprimere pareri consultivi sulle modificazioni dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- esprimere parere consultivi in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
- formulare pareri consultivi o deliberare per le materie attribuite dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 13 - Convocazioni, adunanze e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della Fondazione o altrove, purché nell'ambito territoriale della Regione Marche, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione inviato agli aventi diritto al voto ed all'Organo di Controllo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando sono presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto al voto, tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, video/audio collegati a condizione:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi video/audio collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione di presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'Assemblea delibera:

- (i) in prima convocazione a maggioranza, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto;
- (ii) in seconda convocazione a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale: nei casi di legge funge da segretario il notaio designato dal Presidente.

Articolo 14 - Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 11 membri.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea della Fondazione con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci fondatori.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono dalla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di amministrazione provvede alla sua/loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio: il nuovo consiglio sarà nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Gli amministratori devono essere individuati tra soggetti che abbiano comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza tecnica/amministrativa per ricoprire le funzioni attribuite. Ai fini dell'assunzione della carica di consigliere valgono le disposizioni dell'art. 2382 c.c.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente e, quando lo ritiene opportuno, del Vice Presidente salvo che per il primo Presidente che viene nominato dai Fondatori.

Articolo 15 - Decadenza e cessazione dalla carica di amministratore

Gli amministratori decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza.

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione Al Consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle competenze esclusive dell'Assemblea.



Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo strategico della Fondazione, individuando gli obiettivi e i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi.

Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche funzioni ai singoli consiglieri e/o nominare procuratori, il tutto nei limiti di legge e con obbligo di rendiconto al Consiglio stesso.

Spetta in ogni caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di amministrazione:

- adottare i regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento degli organi e degli uffici della Fondazione, ad esclusione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- approvare nei termini di legge e di Statuto il bilancio preventivo, quello consuntivo e quello sociale, se previsto, previo parere dell'Assemblea;
- determinare i beneficiari della Fondazione, in armonia con gli scopi della stessa, fissare gli importi e le modalità di erogazione ed averne il rendiconto;
- verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione della Fondazione ai programmi adottati;
- disporre l'implementazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi già attivati;
- decidere le forme di gestione dei servizi;
- programmare i volumi delle prestazioni dei vari servizi, la dotazione organica annua e determinare i relativi budget annuali;
- deliberare l'adesione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti;
- determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati;
- deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
- stipulare mutui e finanziamenti in genere;
- disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali;
- approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e con organizzazioni di volontariato per realizzare risultati di efficienza gestionale e ottimizzare l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- nominare il Direttore;
- nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, ecc.;
- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- autorizzare il Presidente a stare/resistere in giudizio;
- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto previo parere dell'Assemblea;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.

Articolo 17 - Convocazioni, adunanze e deliberazioni del Consiglio

di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri: il Consiglio si raduna comunque almeno due volte l'anno nei termini per l'approvazione dei bilanci.

Le sedute sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, indicante data, ora e sede della riunione, l'ordine del giorno: l'avviso deve pervenire ai consiglieri ed all'Organo di Controllo almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità almeno 24 ore prima della seduta.

Ogni consigliere può chiedere l'inserimento delle proprie proposte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e dell'Organo di Controllo.

Le riunioni possono tenersi anche per audio/videoconferenza con le modalità previste dal precedente art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

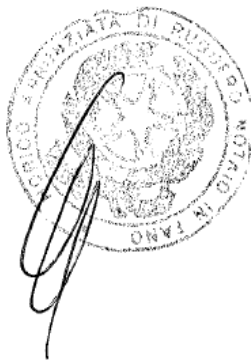
- (i) sulle modifiche dello statuto, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto;
- (ii) sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario.

Articolo 18 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione - Poteri

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti;
- b) rappresenta la Fondazione e cura i rapporti con le autorità locali, regionali e statali, anche al fine di instaurare legami di collaborazione e cercare sostegno per le singole iniziative della Fondazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura il perseguimento degli scopi ideali della stessa, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- e) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e firma gli atti promananti dallo stesso;
- f) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento di



incarichi esterni;

- g) riferisce ai Fondatori e ai Partecipanti sull'andamento delle attività di competenza della Fondazione e sulla gestione della stessa.
- h) In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19 - Direttore

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore che rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

Spetta al Direttore:

- predisporre i dati e gli elementi necessari per redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione;
- gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio;
- stipulare convenzioni, contratti ed accordi su delega (generale o speciale) del Consiglio;
- tenere la contabilità ed i libri della Fondazione.

Il Direttore può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive.

Articolo 20 - Obblighi informativi

Ogni anno dovrà tenersi almeno una riunione, in cui il Consiglio di amministrazione e il Direttore (se nominato) riferiranno ai Fondatori e ai Partecipanti sull'andamento delle attività di competenza della Fondazione e sulla gestione della stessa.

Articolo 21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge ovvero quanto lo ritiene opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c. e durano in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo alla scadenza della carica può essere riconfermato.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un incaricato alla revisione legale che dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina.

Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Articolo 23 - Durata e Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c. o per delibera dell'Assemblea. In caso di estinzione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, previa nomina del liquidatore. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, ove applicabile, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni assembleari o, in mancanza, alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Via Isonzo, 25 - Milano.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli. I beni così devoluti dovranno essere utilizzati per finalità sociali o a fini di pubblica utilità con particolare riguardo alle persone prevalentemente anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, coerentemente con il presente Statuto.

Fino al decorso del termine di cui all'art.102 comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai sensi dell'art.10, comma 1, punto f) del D.Lgs. 460/1997, la Fondazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di enti non lucrativi.

Firmato: Annunziata Morico notaio

La presente copia è conforme all'originale firmato come per legge e si rilascia per gli usi consentiti.

Fano, li 16 ottobre 2023



[illegible]